




## Centro Nazionale Sportivo Libertas: dare servizi alle Associazioni e Società Sportive affiliate.

Il CNS Libertas, Ente Nazionale di Promozione Sportiva, fondato nel 1948, è riconosciuto dal Coni e dal Ministero dell'Interno. Promuove lo sport e la formazione dei tecnici, è certificato ISO 9000 e nell'ambito della formazione dei tecnici è anche certificato CONI SNAQ, standard qualitativo della formazione sportiva riconosciuto dalla Comunità Europea. Il CNSL cura la parte tecnico formativa sportiva, si occuperà della parte istituzionale dell'associazione e dei tecnici, quindi riconoscimenti istituzionali ai fini fiscali, registro Coni, tesseramento online, assicurazioni, certificazioni e quant'altro.





ENTE DI PROMOZIONE  
SPORTIVA  
RICONOSCIUTO  
DAL CONI

## DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRIMA AFFILIAZIONE (Asd e SSD)

- Modulo affiliazione/riaffiliazione compilati e firmati (modello cns1 – pdf compilabile)
- Elenco soci compilato su file excell da noi fornito (non modificare le colonne o righe) e **CON ALMENO 5 TESSERATI PER FARE PARTIRE LA RATIFICA NAZIONALE / ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI NAZIONALE**. Leggere attentamente le istruzioni sul file info tesseramento.
- Copia documento d'identità del presidente (solo per la prima affiliazione o per cambio presidente), ovviamente non scaduto.
- Fotocopia atto costitutivo e statuto registrato (per legge lo statuto deve essere stato registrato all'ufficio registro dell'Agenzia delle Entrate o da un notaio). Se non è registrato sarà inserita come una semplice associazione generica e non sarà registrata al Coni e quindi nessuna agevolazione fiscale. (la copia dello statuto e atto costitutivo solo alla prima affiliazione).
- Quota affiliazione e tesseramento
- Liberatoria privacy per Coni e liberatoria per Libertas (solo prima affiliazione)
- Dichiarazione ente di riferimento firmato (solo alla prima affiliazione **E SOLO PER IL SETTORE SPORT**)
- Copia del certificato a tribuzione codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

CON QUESTI DOCUMENTI TI ISCRIVEREMO NOI DIRETTAMENTE ANCHE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEL CONI PER I BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE O AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE NEL CASO NON SIA LO SPORT L'ATTIVITA' PRIMARIA.

Una volta compilati i fogli e firmati, o si passano allo scanner e si inviano per email, o fotografati con il cellulare e inviati come immagine via email, oppure inviati via posta, o per fax (178.22.55.357 numero urbano da tutta l'Italia).

Da quel momento si è affiliati, tesserati e assicurati (dalla mezzanotte successiva).

Nel giro di pochi giorni ci sarà la ratifica del **COMITATO NAZIONALE LIBERTAS** e si riceverà:

- i codici per andare a leggere la posta che il Coni invia alle associazioni, un recapito email dedicato a questa funzione che successivamente si potrà modificare con il proprio. Qui troverete il nome utente e la pw per accedere al sito del Coni e stampare il vostro certificato di iscrizione Coni, modificare eventuali dati.
- I codici per la gestione online del tesseramento, su un sito dedicato al tesseramento libertas; da lì si potranno aggiungere tesserati, stampare tessere, libro soci, certificato di affiliazione, n° registro coni, ecc. e rimarranno in memoria tutti dati divisi per anno, sempre consultabili.

GAS - Gestione Associazioni Sportive - A disposizione delle associazioni affiliate ci sarà un software dedicato per la gestione economica della associazione, dati dei soci, pagamenti, bilancio, resoconti, verbali, rendiconto economico, ecc. in uso gratuito. Questo aiuterà in maniera ottimale la gestione dell'associazione. Richiedilo al tuo comitato di riferimento.

## **FISCO E SPORT - AGEVOLAZIONI PER LE A.S.D.**

### **ESENZIONI D'IMPOSTA**

La pubblicità negli impianti sportivi è esente dall'imposta di affissione

Le A.S.D. godono di una specifica esenzione che riguarda l'imposta per la cartellonistica pubblicitaria all'interno di impianti sportivi. Alla luce della previsione normativa che ha istituito l'agevolazione, infatti, le associazioni e le società sportive dilettantistiche non devono adempiere al versamento della normale imposta sulla pubblicità per l'affissione di cartelloni o altri supporti pubblicitari, se collocati all'interno di palestre, piscine o campi sportivi con capienza certificata non superiore ai 3.000 spettatori.

### **DETRAZIONI FISCALI**

Lo sport dei figli può essere detratto dai redditi. E' in vigore dal gennaio 2007 la previsione normativa con cui le spese di iscrizione e/o abbonamento ad attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni sono detraibili dalle imposte sui redditi. La disposizione stabilisce una detrazione del 19% per le spese sostenute nell'anno fiscale di competenza; nello specifico è necessario indicare nella propria dichiarazione le spese sostenute, per un importo per ciascun figlio non superiore a euro 210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

### **LA NATURA FISCALE**

Le associazioni ed i circoli, dal punto di vista fiscale, sono definiti enti non commerciali di tipo associativo (ENC), ossia enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Caratteristica degli "enti non commerciali" è che non tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi come tali soggette ad imposta.

Le associazioni (ed i circoli) regolarmente affiliati ad un Ente di promozione sportiva (quale è il CNS Libertas), possono essere, inoltre, considerati associazioni "fiscalmente privilegiate" poiché oltre a godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali, possono usufruire delle ulteriori norme di favore previste per le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti richiesti dalle leggi.

### **TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

<<Il valore legale di eventuali liberatorie>>. Capita spesso di trovare, al momento di partecipare a tornei o manifestazioni sportive, organizzatori che fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni liberatorie. E' pacifico che tali documenti siano predisposti con l'intenzione di declinare eventuali responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere a soci o a terzi durante la gara. Non si può far a meno di ribadire che simili documenti sono del tutto inefficaci in virtù del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 1229 del Codice civile. La prima norma, infatti, sancisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica. In altri termini, lo stesso ordinamento giuridico stabilisce che neppure lo stesso titolare possa disporre di beni indisponibili quali il proprio corpo e la sua integrità o incolumità: a maggior ragione, quindi, una tale facoltà è preclusa ad un terzo (l'organizzatore di una manifestazione, ad esempio). L'art. 1229, infine, dispone la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave del "debitore" (cioè l'organizzatore), nonchè per i casi in cui il fatto dell'organizzatore o dei suoi diretti collaboratori costituisce violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Tale principio è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale.

### **SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI**

Qual'è l'esatto trattamento fiscale? Non è infrequente trovarsi nella situazione di dovere distinguere se ci si trovi di fronte ad una donazione o ad una vera e propria sponsorizzazione. Capita, infatti, che, durante l'organizzazione di una gara o un torneo, aziende, enti o privati sostengano la realizzazione della manifestazione attraverso erogazioni di somme di denaro (a volte anche assai modeste) e che l'organizzatore inserisca nel materiale di divulgazione il logo o il nome della ditta sostenitrice.

In primo luogo è indispensabile distinguere tra donazione e pubblicità (o sponsorizzazione): la prima è un'erogazione di denaro caratterizzata esclusivamente da autentico spirito di liberalità (cioè senza pretesa, implicita o esplicita, di uno scambio negoziale), presupposto, invece, specifico della pubblicità e della sponsorizzazione, in cui a fronte di una erogazione economicamente rilevante ci si aspetta in cambio una controprestazione. Nei casi in cui effettivo sia lo spirito di gratuità, è sufficiente l'emissione di una ricevuta su carta intestata provvista della relativa marca da bollo, qualora superi l'importo di euro 77,47.